

Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal)

Avamprogetto

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge federale del 18 marzo 1994² sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 11

Abrogato

Art. 12 cpv. da 1 a 3 Casse malati

¹ L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è esercitata dalle casse malati.

² Le casse malati sono persone giuridiche di diritto privato o pubblico senza scopo lucrativo che esercitano esclusivamente l'assicurazione sociale malattie e sono riconosciute dal Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento).

³ *Abrogato*

Art. 13 cpv. 1, primo periodo e 2 lett. g (nuova)

¹ Il Dipartimento autorizza le casse malati (assicuratori) che adempiono i requisiti della presente legge a esercitare l'assicurazione sociale malattie.

² Gli assicuratori devono in particolare:

g. adottare misure per evitare lo scambio di informazioni fra la cassa malati e le altre società del gruppo per quanto riguarda i dati degli assicurati. In particolare, gli impiegati della divisione preposta alla gestione delle prestazioni devono essere indipendenti dall'assicurazione complementare. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

¹ FF 2013...

² RS 832.10

Art. 14 Riassicurazione facoltativa

¹ Le casse malati possono riassicurare mediante contratto i costi di determinate prestazioni assunti secondo la presente legge, nella misura in cui le prestazioni non sono coperte dalla riassicurazione per costi molto elevati (art. 16–16c).

Titolo prima dell'art. 16 (nuovo)

Sezione 1a: Riassicurazione per costi molto elevati

Art. 16 Obbligo di riassicurazione

Tutte le casse malati devono riassicurarsi contro costi molto elevati presso l'istituzione comune.

Art. 16a (nuovo) Prestazioni

¹ La riassicurazione per costi molto elevati assume l'80 per cento dei costi di una cassa malati per le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie erogate in favore di un assicurato, che in un anno civile superano una determinata soglia.

² Il Consiglio federale fissa la soglia. Questa deve corrispondere a un valore pari a [sei volte] [dodici volte] i costi medi annui assunti dall'insieme delle casse malati per ogni assicurato.

³ Per l'attribuzione dei costi a un anno civile è determinante la data della cura.

Art. 16b (nuovo) Premi

¹ Per ogni assicurato, le casse malati pagano un premio mensile per la riassicurazione dei costi molto elevati.

² L'ammontare del premio è identico per ogni adulto e per ogni bambino di un Cantone.

³ L'istituzione comune fissa per ogni anno civile l'importo del premio per Cantone sulla base dei costi presumibilmente assunti dalla riassicurazione. Calcola separatamente i costi determinanti per i bambini e per gli adulti.

⁴ La tariffa dei premi è sottoposta per approvazione al Consiglio federale.

Art. 16c (nuovo) Procedura di finanziamento e accantonamenti

¹ La riassicurazione per costi molto elevati è finanziata secondo il sistema di copertura dei bisogni.

² L'istituzione comune costituisce accantonamenti tecnici adeguati per la riassicurazione per costi molto elevati. Gli accantonamenti tecnici comprendono gli accantonamenti destinati a coprire i costi di cure effettuate, ma non ancora conteggiate.

Titolo prima dell'art. 17

Sezione 1b: Compensazione dei rischi

Art. 17 (nuovo) Principio

¹ Le casse malati il cui effettivo di assicurati donne, persone anziane e persone con un rischio di malattia elevato è inferiore a quello medio dell'insieme degli assicuratori devono versare all'istituzione comune (art. 18) tasse di rischio. Le casse malati il cui effettivo di assicurati donne, persone anziane e persone con un rischio di malattia elevato supera questo valore medio ricevono dall'istituzione comune contributi compensativi.

² La tassa deve compensare integralmente le differenze medie di rischio tra i gruppi di rischio determinanti.

³ I criteri determinanti per valutare il rischio di malattia elevato sono la degenza di oltre tre giorni consecutivi in un ospedale o in una casa di cura nel corso dell'anno precedente e la morbilità degli assicurati stabilita in base a indicatori adeguati. Il Consiglio federale stabilisce gli indicatori di morbilità.

Art. 17a (nuovo) Fattori determinanti per il calcolo della compensazione dei rischi

¹ Il confronto è effettuato sulla base della struttura dell'effettivo degli assicurati nell'anno civile per il quale si procede alla compensazione dei rischi (anno della compensazione).

² Le differenze medie di rischio per sesso e per età, nonché i costi consecutivi a una degenza in un ospedale o in una casa di cura sono calcolati sulla base della situazione esistente nell'anno civile che precede l'anno della compensazione.

³ Le degenze in un ospedale o in una casa di cura sono rilevate come segue:

- a. per il calcolo delle differenze medie di rischio: sulla base della situazione esistente nel penultimo anno civile che precede l'anno di compensazione;
- b. per il calcolo delle tasse di rischio e dei contributi compensativi: sulla base della situazione esistente nell'anno civile che precede l'anno della compensazione.

⁴ Le persone che, al momento della degenza determinante in un ospedale o in una casa di cura secondo il capoverso 3, non erano assicurate secondo la presente legge o erano assicurate presso un altro assicuratore non vengono prese in considerazione nell'ambito del rilevamento di tali degenze. Il Consiglio federale può prevedere che determinate degenze non siano prese in considerazione.

⁵ Per il calcolo delle differenze medie di rischio non si tiene conto dei costi delle prestazioni assunti dalla riassicurazione per costi molto elevati.

Art. 17b (nuovo) Attuazione

¹ L'istituzione comune esegue la compensazione dei rischi tra le casse malati in ogni singolo Cantone.

² Nell'emanare le disposizioni d'esecuzione per la compensazione dei rischi, il Consiglio federale provvede affinché le casse malati siano incentivate a perseguire l'economicità dei costi.

³ Il Consiglio federale disciplina:

- a. la riscossione degli interessi di mora e il rimborso degli interessi retributivi;
- b. il risarcimento dei danni;
- c. il termine scaduto il quale l'istituzione comune può rifiutare di ricalcolare la compensazione dei rischi.

Art. 18 cpv. 9 (nuovo)

⁹ L'istituzione comune esegue la riassicurazione per costi molto elevati. Per garantire la solvibilità costituisce riserve sufficienti. Queste devono fondarsi sui rischi attuariali e sui rischi di mercato e di credito.

Art. 21 cpv. 2 e 6

Abrogati

II

Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ Gli assicuratori che, all'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge, esercitano assicurazioni complementari o altri rami assicurativi oltre all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie possono continuare a esercitare queste assicurazioni al massimo per tre anni dopo l'entrata in vigore della modifica di legge.

² Gli assicuratori devono attuare le misure necessarie all'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettera g al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge.

³ L'istituzione comune deve riscuotere i premi secondo l'articolo 16b e assumere i costi delle prestazioni secondo l'articolo 16a al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge.

III

Modifica del diritto vigente

La legge federale del 20 marzo 1981³ sull'assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:

Art. 68 cpv. 1 lett. c

¹ Le persone, la cui assicurazione esula dalla competenza dell'INSAI, devono, a norma della presente legge, essere assicurate contro gli infortuni da:

c. abrogata

Art. 70 cpv. 2

² *Abrogato*

Art. 92 cpv. 7 ultimo periodo

⁷ ... Emanando inoltre disposizioni sul calcolo dei premi in casi speciali, in particolare per gli assicurati a titolo facoltativo.

IV

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare « Per una cassa malati pubblica » sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

